



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2007, n. 501

Aiuto di Stato n. 71/2006. Interventi di prevenzione e sostegno settore ovino colpito da encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) scrapie ovina. Adeguamento Piano operativo regionale di cui alla delibera assembleare 34/05

AVVISO ESAME COMUNITARIO

Esito positivo di compatibilità del “Piano operativo regionale per l’attuazione di interventi finalizzati alla prevenzione ed al sostegno del settore ovino colpito da encefalopatie spongiformi trasmissibili (scrapie ovina)” – Aiuto di Stato n. 71/2006

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI ANIMALI 3 maggio 2007, n. 5332

Deliberazione 501/07 concernente interventi di prevenzione e sostegno del settore ovino colpito da encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) scrapie ovina. Definizione modalità per la presentazione domande e per la relativa istruttoria

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2007, n. 501

Aiuto di Stato n. 71/2006. Interventi di prevenzione e sostegno settore ovino colpito da encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) scrapie ovina. Adeguamento Piano operativo regionale di cui alla delibera assembleare 34/05

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), che all'art. 68, comma 4, ha previsto stanziamenti pari a 2,5 milioni di Euro per interventi strutturali e di sostegno necessari per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini;

visto il decreto del Ministero per le Politiche agricole n. 103234 dell'1 dicembre 2003 con il quale è stato approvato il riparto tra le Regioni della somma predetta ed è stato assegnato alla Regione Emilia-Romagna l'importo di Euro 580.036,87 per interventi strutturali e di sostegno a favore degli allevamenti ovini colpiti dalla scrapie;

considerato:

- che, a partire dall'anno 1998, sono stati disposti abbattimenti totali e parziali di capi ovini presenti in aziende agricole del territorio regionale colpite da scrapie, con rischio di diffusione ad altri allevamenti;
- che a fronte di tali eventi le aziende colpite dalla malattia hanno subito ingenti danni economici conseguenti alla perdita degli animali;
- che i suddetti danni si sono protratti anche durante il periodo di ripristino dell'attività allevatoria;
- che, al fine di consentire alle predette aziende di ristabilire le condizioni esistenti in allevamento prima dell'abbattimento degli animali, l'Assemblea legislativa ha approvato con deliberazione n. 34 del 29 novembre 2005 il Piano operativo regionale di interventi finalizzati alla prevenzione ed al sostegno del settore ovino colpito da encefalopatie spongiformi trasmissibili – TSE – scrapie ovina (proposta della Giunta regionale n. 1786 del 7 novembre 2005);

rilevato:

- che il Programma suddetto è stato notificato alla Commissione Europea ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato in quanto aiuto di Stato;
- che la Commissione con Decisione C (2007) 1374 del 22 marzo 2007 ha approvato il regime di aiuti (individuato quale aiuto di Stato n. 71/2006), richiedendo tuttavia alcune modifiche al fine di adeguare le misure contenute nel Piano regionale alla normativa comunitaria;
- che, come previsto al punto 2 del dispositivo della deliberazione assembleare sopra citata, spetta alla Giunta regionale provvedere in merito;

ritenuto, pertanto, necessario formalizzare le modifiche di che trattasi in coerenza con gli impegni assunti in sede di interlocuzione con la Commissione Europea, approvando nel testo di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, la nuova formulazione del Piano operativo regionale per l'attuazione di interventi finalizzati alla prevenzione ed al sostegno del settore ovino colpito da encefalopatie spongiformi trasmissibili – TSE – scrapie ovina;

dato atto che ad intervenuta adozione della presente deliberazione il Dirigente regionale competente provvederà, con propri atti formali:

- alla definizione delle modalità di presentazione delle domande, all'individuazione della documentazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti e del calcolo degli aiuti per l'effettuazione dell'istruttoria ed il completamento del procedimento amministrativo;
- alla concessione e contestuale liquidazione dell'indennizzo spettante agli aventi titolo nell'importo risultante dall'applicazione dei criteri approvati e nei limiti delle disponibilità recate, per le finalità di cui alla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, dal bilancio regionale per l'esercizio in cui detti adempimenti siano perfezionati;

vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;

richiamata la propria deliberazione 450/07;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore generale Agricoltura, dr. Valtiero Mazzotti, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta deliberazione 450/07;

su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare – sulla base delle considerazioni formulate in premessa e qui integralmente richiamate ed a modifica di quanto disposto con precedente deliberazione n. 1786 del 7 novembre 2005 – nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il Piano operativo regionale di interventi finalizzati alla prevenzione e al sostegno del settore ovino colpito da encefalopatie spongiformi trasmissibili – TSE – scrapie ovina;

2) di dare atto che alla definizione delle modalità di presentazione delle domande, della documentazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti e del calcolo degli aiuti e di quant'altro necessario per l'effettuazione dell'istruttoria ed il completamento del procedimento amministrativo, nonché alla concessione e contestuale liquidazione dell'indennizzo agli aventi titolo, provvederà con propri atti formali il Dirigente regionale competente nei limiti delle disponibilità recate dal bilancio regionale per le finalità di cui alla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'esercizio in cui detti adempimenti siano perfezionati;

3) di disporre la pubblicazione contestuale nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente atto, dell'esito dell'esame di compatibilità comunitaria, nonché dell'atto dirigenziale di cui al precedente punto 2).

(segue allegato fotografato)

ALLEGATO A**PIANO OPERATIVO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL SOSTEGNO DEL SETTORE OVINO COLPITO DA ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI - TSE - SCRAPIE OVINA.****1. PREMESSA**

La scrapie ovina, come la BSE, è una malattia neurodegenerativa del sistema nervoso centrale che colpisce le pecore e le capre adulte. Come la BSE fa parte del gruppo delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) che include, tra le altre, la malattia di Creutzfeldt-Jakob e la sua nuova variante che colpisce l'uomo.

Si tratta di una malattia effettivamente rilevante in quanto prototipo delle malattie da prioni o encefalopatie spongiformi degli animali e dell'uomo divenute emergenti a partire dall'ondata epidemica di BSE in Inghilterra dalla metà degli anni '80.

Sembra alquanto verosimile, infatti, che l'agente della BSE sia derivato da quello della scrapie, passato al bovino attraverso il consumo di farine derivate da ovino infetto o contaminate; a rafforzare tale tesi, inoltre, è la conferma in Francia del primo caso di capra affetta da BSE (in condizioni sperimentali il passaggio era stato già ottenuto).

La scrapie si caratterizza pertanto come un potenziale problema di sanità pubblica con riflessi negativi sull'immagine e sugli aspetti economici dell'allevamento ovicaprino in generale, anche in riferimento alle ripercussioni sui consumi delle carni e dei prodotti lattiero-caseari derivati.

Tutto ciò ha comportato una particolare attenzione del legislatore ed il progressivo manifestarsi di tali fenomeni, specie verso la fine degli anni 90, ha comportato l'adozione di numerosi provvedimenti in materia di TSE, sia a livello comunitario che nazionale, che hanno privilegiato gli aspetti di tutela del consumatore e della salute pubblica e che tuttavia hanno avuto pesanti ripercussioni economiche sull'intera filiera zootecnica.

A fronte della crisi dell'intero sistema allevatorio, sia bovino che ovino, gli organismi comunitari e nazionali sono stati indotti ad emanare disposizioni ed aiuti finalizzati a ripristinare la fiducia dei consumatori nella qualità delle produzioni zootecniche ed ad alleviare, altresì, i maggiori oneri a carico dei diversi operatori economici coinvolti.

Le TSE, pertanto, per le caratteristiche intrinseche, dirette e correlate, rientrano fra gli eventi di pubblico interesse e giustificano pienamente gli interventi a sostegno dei soggetti che subiscono azioni coercitive indotte dai provvedimenti sanitari di polizia veterinaria.

Infatti, gli interventi di eradicazione di queste patologie sono fondati su una politica di sequestro cautelativo, da parte dell'Autorità pubblica competente, degli allevamenti colpiti, distruzione dei prodotti, abbattimento totale degli animali allevati e conseguente disinfezione delle strutture.

Per quanto riguarda gli abbattimenti degli animali, c'è da dire però che, a seguito del contenimento della malattia indotto dalle politiche adottate in questi anni e dagli approfondimenti delle ricerche scientifiche, la regolamentazione comunitaria ha introdotto negli ultimi anni la possibilità di praticare l'abbattimento parziale o selettivo degli animali in base, ad esempio per la scrapie ovina, alla qualità genetica dei capi resistenti o sensibili alla malattia.

Parallelamente, a livello comunitario e nazionale, sono state adottate ed implementate politiche finalizzate alla prevenzione, controllo ed eradicazione di alcune Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) che, attraverso il Reg. (CE) n. 999/2001 e successive modifiche ed integrazioni, prevedono l'adozione e l'applicazione a livello di Stato membro di piani di sorveglianza attiva degli animali delle specie bovina, ovina e caprina attraverso l'utilizzo di test diagnostici rapidi su un elevato numero di animali di determinate età macellati o morti in allevamento.

L'efficacia e l'efficienza dei piani di controllo e di intervento adottati per fronteggiare questo tipo di malattie dipendono necessariamente dalla piena e fattiva collaborazione degli allevatori, che è strettamente connessa al rapporto di fiducia con la Pubblica Amministrazione e alla congruità degli aiuti erogati per il risarcimento dei danni subiti.

Le causali di danno sono numerose ed influenzate da componenti differenti in funzione delle diverse realtà territoriali.

Negli allevamenti interessati dai provvedimenti di polizia veterinaria a seguito di accertata positività alle encefalopatie spongiformi trasmissibili il danno complessivo è rappresentato da due componenti: "danno effettivo" e "maggiori oneri".

Il "danno effettivo" è rappresentato:

- dalla perdita del patrimonio animale allevato la cui entità varia a seconda della qualità genetica e merceologica degli animali;
- dalla perdita della produzione derivata (latte, agnelli, capretti) al netto dei costi variabili non sostenuti per il periodo di inattività;
- dalla eventuale perdita di contributi comunitari;
- dai minori introiti nel periodo di riavviamento e ripristino dell'attività di impresa.

I "maggiori oneri" sono viceversa riconducibili:

- ai costi per il riavviamento dell'attività di allevamento dopo il fermo d'impresa;
- ai maggiori oneri sostenuti durante il periodo transitorio fino al ripristino delle condizioni normali di attività.

Nel caso della scrapie ovina, l'impatto economico per ogni allevatore colpito è sicuramente rilevante dal momento che le provvidenze ad oggi previste per risarcire, almeno in parte, il danno emergente sono rappresentate esclusivamente dall'indennizzo previsto dalla Legge 218/1988 per i capi abbattuti ed i prodotti distrutti.

E' pertanto da ritenere opportuno, anche al fine di favorire la piena collaborazione degli allevatori ed il conseguente successo delle attività di monitoraggio, di prevenzione e di eradicazione della malattia, diminuire gli attuali disagi sopportati dagli allevatori attraverso la predisposizione di un piano organico regionale di interventi che si inserisce nell'ambito di un quadro più generale di azioni finalizzate

alla prevenzione e al controllo della malattia (Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione delle TSE, Piano nazionale e regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini).

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

A livello nazionale, costituisce riferimento fondamentale il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche ed integrazioni.

A livello comunitario è opportuno richiamare alcuni dei provvedimenti che sono stati emanati al fine di consolidare ed implementare il sistema della prevenzione, dell'eradicazione e del controllo della malattia:

- 1) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni che ha fissato le disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali;
- 2) Regolamento (CE) n. 1915/2003 della Commissione del 30 ottobre 2003 recante modifica del Reg. Ce n. 999/2001 per quanto riguarda il commercio e l'importazione di animali delle specie ovina e caprina, nonché le misure da attuare in seguito alla presenza conclamata di encefalopatie spongiformi trasmissibili in ovini e caprini. In particolare, con tale Regolamento, è stata introdotta a partire dall'1 ottobre 2003 la possibilità di abbattimento selettivo degli animali in base al possesso delle caratteristiche genetiche di resistenza alla malattia;
- 3) Regolamento (CE) n. 36/2005 della Commissione del 12 gennaio 2005 recante modifica del Reg. CE n. 999/2001 per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica delle TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini, che ha introdotto i test obbligatori per l'accertamento delle TSE sugli ovi-caprini macellati, morti o abbattuti di età superiore ai 18 mesi, con particolare attenzione ai casi di ovini colpiti da scrapie che dovranno essere tipizzati anche per la BSE.

Lo Stato italiano - con Decreto del Ministero della Sanità 29 settembre 2000 e sue successive modificazioni - ha definito

le modalità per la rimozione, lo stoccaggio e la distruzione obbligatoria del materiale specifico a rischio: tessuti animali, intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie bovina di età superiore ai dodici mesi e delle specie ovina e caprina di qualunque età, qualsiasi prodotto derivato od ottenuto da predetti materiali.

L'istituzione di un sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della scrapie ovina, comprensivo di specifiche misure sanitarie, e il coordinamento delle relative attività sono stati disciplinati con Decreto del Ministero della Sanità dell'8 aprile 1999, e annualmente la Comunità Europea approva il finanziamento dei programmi di eradicazione e di sorveglianza di talune TSE predisposti dai competenti Stati membri (in particolare, per la scrapie si citano la Decisione 2003/848/CE che ha approvato un finanziamento per l'Italia pari a 3.210.000 Euro per l'anno 2004, e la Decisione 2004/696/CE che prevede la possibilità per l'Italia di beneficiare per l'anno 2005 di un finanziamento pari a 6.660.000 Euro per la realizzazione di test diagnostici rapidi (BSE e scrapie) e di 2.485.000 Euro per abbattimento capi e spese di genotipizzazione).

Dal punto di vista della prevenzione, inoltre, la Commissione europea, a partire dal 2003, ha avviato un'importante azione finalizzata alla lotta e al contenimento della scrapie ovina attraverso lo studio delle caratteristiche genetiche degli animali che manifestano resistenza o diversa suscettibilità nei confronti della malattia:

- 1) Decisione 2002/1003/CE che fissa i requisiti minimi per uno studio dei genotipi della proteina prionica delle razze ovine;
- 2) Regolamento (CE) n. 260/2003 della Commissione del 12 febbraio 2003 che modifica il Regolamento CE n. 999/2001 per quanto concerne l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini vivi e di embrioni bovini;
- 3) Decisione 2003/100/CE che fissa i requisiti minimi per l'istituzione di programmi di allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Per quanto riguarda questi ultimi aspetti, è stato approvato a livello nazionale, con Decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004, il Piano nazionale di selezione

genetica (genotipizzazione) per la resistenza alle encefalopatie spongiformi degli ovini diretto ad incrementare nella popolazione ovina le caratteristiche di resistenza già individuate e studiate, ad offrire maggiori garanzie per la salute del consumatore e a favorire il ripopolamento delle aziende ovine colpite da tale malattia.

La Regione Emilia-Romagna, sulla base delle linee guida contenute nel suddetto Piano nazionale, ha già approvato, con deliberazione della Giunta regionale n. 1356 del 12 luglio 2004, successivamente modificata con deliberazione n. 1231 del 25 luglio 2005, un Piano di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini, da attuarsi a partire dal 2005.

A completamento del quadro delle norme più rilevanti e significative emanate a favore del settore, si ritiene importante menzionare, data la sua valenza trasversale, il Regolamento (CE) del Consiglio n. 21/2004 del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.

Infine - con la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 68, comma 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2003) - sono stati previsti stanziamenti per complessivi 2,5 milioni di Euro per interventi strutturali e di sostegno necessari per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini.

Il presente Piano, pertanto, rappresenta lo strumento con il quale dare attuazione nel territorio della Regione Emilia-Romagna agli interventi previsti dalla citata Legge nell'ambito delle risorse specificatamente attribuite.

3. ANALISI DEL SETTORE

A partire dal 1998 e fino al 2004 gli allevamenti ovini, sia da latte che da carne, che in Regione Emilia-Romagna hanno subito abbattimenti per la scrapie risultano essere 12 per un totale di capi abbattuti pari a circa 6.000 (11 abbattimenti totali, 1 abbattimento parziale), ricadenti nelle Province di Bologna, Forlì-Cesena, Ferrara, Modena, Parma e Reggio Emilia.

Tale dato rappresenta circa il 7,5% del patrimonio ovino regionale (pari a 79.481 ovini - dato ISTAT 5° Censimento generale dell'Agricoltura, anno 2000).

Degli allevamenti colpiti solo 7 risultano ad oggi attivi, ed alcuni di essi risultano essere anche iscritti ai rispettivi Libri Genealogici delle principali razze ovine da latte o da carne.

In quasi tutti i casi tali aziende hanno dovuto riacquistare sul mercato un primo nucleo di animali (gregge di riforma o bestiame da sostituzione) attraverso il quale poter riavviare l'attività di allevamento e di produzione interrotta per diversi mesi, dopo aver provveduto a ripristinare idonee condizioni igienico-sanitarie delle strutture e dei ricoveri aziendali (bonifica sanitaria).

Oltre ai predetti danni diretti, l'approvvigionamento del bestiame da sostituzione è risultato piuttosto difficoltoso per i seguenti motivi:

- necessità di reperire, specie da parte di aziende iscritte ai Libri Genealogici, animali altamente selezionati ma non disponibili sul mercato in numero sufficiente a ricostituire, in breve tempo, il livello genetico della popolazione esistente in azienda prima dell'abbattimento;
- misure di restrizione e vincoli imposti alla movimentazione degli animali da parte delle Autorità sanitarie competenti a seguito dell'infezione di febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) che ha interessato molte regioni, importanti sotto il profilo delle attività di selezione e miglioramento genetico della specie ovina, che tradizionalmente allevano ed esportano animali da riproduzione caratterizzati da elevati indici genetici (in primis la Sardegna).

Per le suddette difficoltà, nella maggior parte delle aziende colpite il reperimento dei primi greggi di riforma è stato effettuato in areali di allevamento abbastanza ristretti o delimitati, cioè in zone indenni da Blue Tongue, come in particolare nella stessa regione Emilia-Romagna o in altre regioni del Nord Italia o limitrofe, le quali sicuramente sono meno specializzate, rispetto ad altre regioni italiane, nell'attività di selezione, miglioramento genetico e vendita degli animali da vita e da riproduzione della specie ovina, soprattutto per quanto riguarda l'indirizzo produttivo latte.

Per questo motivo, nella maggior parte dei casi, l'acquisto del suddetto bestiame ha riguardato necessariamente anche

animali non iscritti ai rispettivi Libri Genealogici di razza.

A ciò si aggiungono i vincoli ai quali dovranno sottostare tutte le aziende del settore a seguito dell'entrata in vigore delle misure contemplate dal Piano nazionale e regionale di genotipizzazione relativamente ai requisiti minimi previsti per l'istituzione di programmi di allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Infatti, a partire dall'1 aprile 2005, tutti gli allevamenti di elevato merito genetico (cioè con greggi che risultano iscritti al Libro Genealogico o i greggi nei quali la percentuale di montoni in età riproduttiva iscritta al Libro Genealogico è equivalente o superiore al 50% del totale dei montoni in età riproduttiva presenti in allevamento) sono obbligati ad aderire al Piano, e quindi si impegnano ad introdurre esclusivamente montoni certificati e di genotipo rispondente ai requisiti degli schemi di selezione.

Inoltre, a seguito delle analisi genetiche, tutti i capi maschi e femmine, portatori di alleli indesiderati ai fini dell'incremento del livello di resistenza alla scrapie non potranno uscire dall'allevamento tranne che per essere macellati.

Se a ciò si aggiunge che:

- il numero di capi testati ad oggi a livello nazionale, resistenti alla scrapie per i diversi genotipi, e potenzialmente disponibili sul mercato per prevederne l'impiego, è abbastanza limitato (pari a circa 1300 capi - dati ASSONAPA) e che in Regione Emilia-Romagna risultano pochi riproduttori genotipizzati;
- può esistere un certo grado di correlazione negativa tra il carattere di resistenza alla scrapie ed i caratteri di produttività per i quali gli animali vengono selezionati;

si comprende come tali vincoli determineranno, specialmente per le aziende che hanno subito i provvedimenti di abbattimento per la scrapie e che si trovano in una fase iniziale di riavvio dell'attività di allevamento, maggiori difficoltà e problemi al processo di ricostituzione e raggiungimento nel tempo della condizione di normale esercizio di impresa (pari a quella esistente prima

dell'evento, sia dal punto di vista economico che zootecnico).

A partire da queste considerazioni, è evidente che nelle aziende colpite dalla scrapie ovina occorrerà un maggior numero di anni affinché possa essere ricostituito il patrimonio genetico animale originario esistente prima degli abbattimenti, anche in considerazione del fatto che la consistenza media degli allevamenti stessi pre-abbattimento risulta essere abbastanza elevata, pari a circa 500 capi.

Se poi si considera che nella specie ovina il progresso genetico realizzabile nell'unità di tempo è inferiore rispetto a quello che si verifica ad es. nella specie bovina per una serie correlata di fattori (es. bassa ereditabilità della produzione di latte, scarso impiego delle tecniche di fecondazione artificiale, maggiori difficoltà ed onerosità ad organizzare programmi avanzati di selezione), si desume che all'interno dell'allevamento, prima che gli schemi di selezione entrino a regime - di norma occorrono 10/12 anni -, gli indici di produttività media per latte o carne risultano essere inferiori, specie all'inizio, rispetto a quelli rilevati prima dell'abbattimento in condizioni ordinarie.

E' quindi evidente che tali aziende, per diversi anni, accuseranno una situazione di forte disagio economico causato, in primo luogo, dai maggiori oneri sostenuti per il riavvio dell'attività d'impresa, i quali vanno ad aggiungersi alle perdite di reddito che inevitabilmente una situazione del genere determina a livello delle produzioni (latte e carne).

4. FINALITA' ED OBIETTIVI

La Regione Emilia-Romagna, in armonia con quanto previsto al punto 11.4. degli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo del febbraio 2000 (2000/C 28/02) con il presente Piano intende attivare, prioritariamente, un sostegno economico per la ripresa dell'attività produttiva delle aziende zootecniche ovicaprine colpite da scrapie, in forma di compensazione parziale dei maggiori oneri e del calo di produzione subiti durante la fase di riavvio a regime successivamente al fermo d'impresa imposto dalle autorità sanitarie pubbliche, in attuazione del Piano di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE).

Con il presente Piano si intende dare attuazione agli interventi previsti dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 68, comma 4 dello Stato italiano recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2003" che prevede uno stanziamento nazionale di 2,5 milioni di Euro per interventi strutturali e di sostegno necessari per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini.

L'intervento di che trattasi è, quindi, finalizzato alla compensazione dei maggiori oneri e del calo di produzione non coperti dagli aiuti erogati ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218 recante "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali", che indennizza il valore degli animali abbattuti, in via obbligatoria per disposizione dell'Autorità sanitaria competente, ed il costo di macellazione degli animali portatori dell'allele di estrema sensibilità (VRQ) per la scrapie ovina - così come previsto dal Piano nazionale di genotipizzazione.

Il presente Piano, dunque, è da considerarsi di supporto al Piano nazionale di sorveglianza epidemiologica per le encefalopatie spongiformi trasmissibili, messo in atto dall'Autorità sanitaria veterinaria che in sintesi prevede:

- verifica dell'anagrafe degli impianti di produzione, di distribuzione di alimenti per gli animali e dei laboratori per conto terzi;
- controlli presso gli stabilimenti di produzione degli alimenti per animali;
- verifica della filiera della trasformazione e distruzione dei rifiuti di origine animale;
- sorveglianza epidemiologica mediante gli esami clinici degli animali ed ogni altro accertamento necessario presso gli allevamenti della regione;
- effettuazione dei test rapidi sugli encefali degli animali in età diagnostica;
- adozione di tutte le misure sanitarie negli allevamenti positivi;

- applicazione delle misure sanitarie sulla filiera delle carni per la rimozione e la distruzione del Materiale Specifico a Rischio (M.S.R.);
- formazione ed aggiornamento degli operatori veterinari e del settore zootecnico;
- informazione degli allevatori sui principali sintomi delle TSE e sulla necessità dell'eradicazione delle stesse al fine di ottenere una loro sostanziale condivisione degli obiettivi sanitari della Regione.

Inoltre, il presente Piano si inserisce nell'ambito di un quadro più specifico di azioni finalizzate alla prevenzione e al controllo della malattia configurandosi come strumento di supporto all'applicazione del Piano nazionale e regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini (detto Piano di genotipizzazione).

Il Piano di genotipizzazione, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1356/2004 e successive modifiche, pone come obiettivi principali:

- contribuire alla tutela della salute umana ed animale;
- concorrere al controllo delle TSE degli ovini;
- concorrere alla creazione di aziende ovine a "basso rischio" di TSE attraverso l'eliminazione dell'allele VRQ, la progressiva diminuzione dell'allele ARQ, l'incremento della frequenza dell'allele ARR e l'aumento della disponibilità di montoni con genotipo resistente ARR/ARR, anche al fine di favorire il ripopolamento degli allevamenti infetti.

L'obiettivo generale del presente Piano è consentire alle aziende del settore ovi-caprino interessate dalle misure sanitarie di controllo, sorveglianza ed eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) di superare lo stato di crisi contingente.

Obiettivi più specifici sono:

- consentire alle imprese zootecniche ovine colpite dai provvedimenti emanati dalle Autorità sanitarie, in applicazione di misure sanitarie obbligatorie di protezione contro le TSE, di ripristinare l'attività

allevatoriale, produttiva ed economica riportandola al livello esistente prima dell'abbattimento degli animali;

- compensare, anche solo parzialmente, i maggiori oneri e la perdita di produzione sostenuti nel periodo di riavvio e ritorno a regime dell'attività di impresa conseguenti all'abbattimento, totale o selettivo, dei capi presenti in azienda, disposto dall'Autorità sanitaria competente;
- favorire l'applicazione di idonee misure finalizzate alla prevenzione della diffusione della malattia negli allevamenti ovini del territorio regionale;
- aumentare il livello di sicurezza dei prodotti di origine animale derivati dall'allevamento ovino;
- rendere maggiormente consapevole l'allevatore del ricorso ad una prassi, quale l'abbattimento dei capi, che, nonostante richieda un aggravio dei costi nel bilancio aziendale, concorre a fornire le garanzie per il consumatore e migliorare l'immagine delle produzioni zootecniche.

5. NATURA ED ENTITA' DEGLI AIUTI

Per poter conseguire gli obiettivi sopra indicati, si intende attuare una serie di azioni coordinate e finalizzate a rendere coerenti fra loro gli strumenti normativi e finanziari attualmente esistenti.

Alle aziende del settore ovi-caprino nei confronti delle quali l'Autorità sanitaria ha disposto, in via obbligatoria, l'abbattimento totale o selettivo del bestiame, la Regione Emilia-Romagna riconosce alcuni tipi di sostegno, di seguito elencati, destinati a coprire, seppure parzialmente, i maggiori oneri e la perdita di produzione (e, quindi, di reddito) subiti nel periodo di riavvio e ritorno a regime dell'allevamento e dell'attività economica di impresa.

Si specifica che, secondo quanto previsto dagli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo, i sostegni saranno concessi con effetto retroattivo dal momento che sono diretti ad aziende agricole colpite da epizootie e, quindi, essendo di natura compensativa, non rappresentano meri aiuti al funzionamento.

Pertanto, gli aiuti previsti dal presente Piano sono disposti a favore delle aziende ovine in cui la malattia si è manifestata a partire dal 1° gennaio 2001.

Ai fini dei presenti criteri per "periodo di ripristino" si intende l'arco temporale (uno o più anni) necessario per ricostituire le condizioni di allevamento preesistenti all'abbattimento.

L'attuazione del presente Piano è comunque contenuta nei limiti delle risorse assegnate alla Regione - ai sensi dell'art. 68, comma 4, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2003) - per interventi strutturali e di sostegno necessari per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini pari a complessivi Euro 580.036,87.

Qualora il fabbisogno determinato dalle domande pervenute e ritenute ammissibili risultasse superiore alle predette disponibilità, la Giunta regionale provvederà ad articolare le risorse fra le diverse tipologie di aiuto di seguito individuate.

Durata del regime di aiuto: fino al 31 dicembre 2011.

5.1 Riacquisto capi

Ad oggi risulta che il numero di riproduttori selezionati per la resistenza alla scrapie disponibili sul mercato nazionale è abbastanza basso, e si presume che nel corso dei prossimi anni tale numero, importante per avviare programmi di allevamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente, possa aumentare.

E' quindi impossibile, al momento, riavviare l'attività di allevamento partendo esclusivamente da animali genotipizzati; infatti, la quasi totalità di allevatori colpiti in Regione ha già provveduto a ricostituire i primi greggi acquistando sul mercato animali "normali" (cioè non resistenti alla malattia dal punto di vista genetico).

Pertanto, al fine di sostituire il bestiame colpito da epizootie e mettere l'allevatore nelle condizioni di poter riprendere l'attività di allevamento, si rende necessario dare un sostegno per il riacquisto capi.

Per tale aiuto, si prevede la concessione di un contributo nei limiti previsti dagli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo, e dall'art. 7 del Regolamento CE n. 1257/1999 come modificato dal Reg. Ce n. 1783/2003 sullo sviluppo rurale, per il riacquisto di animali maschi e femmine di qualità pregiata iscritti e registrati nei LL.GG - Libri Genealogici - o Registri Anagrafici di razza appartenenti alla specie ovina, compreso capi genotipizzati per la resistenza alla scrapie, e/o appartenenti a specie diversa da quella ovina.

Le percentuali di contributo sono stabilite nei limiti del:

- **50%** per le zone svantaggiate (così come definite ai sensi della Dir. CE n 268/75 dal P.R.S.R);
- **40%** per le altre zone.

Qualora gli interventi siano effettuati da giovani agricoltori, entro cinque anni dall'insediamento e con età inferiore ai 40 anni, le suddette percentuali possono essere elevate fino ad un massimo, rispettivamente, del 60% nelle zone svantaggiate e del 50% nelle altre zone relativamente agli aiuti destinati alle piccole e medie imprese (PMI), così come definite dalla normativa comunitaria vigente. Per le grandi imprese, le suddette percentuali si riducono, rispettivamente, al 55% e 45%.

Tali percentuali dovranno essere applicate su un limite di spesa massima ammissibile riferito a ciascun capo, parametrato sulla base della media dei prezzi di mercato nazionali rilevati, per le rispettive categorie di animali, nei diversi anni a partire dall'anno 2001 (fonte dati: ISMEA, Datima):

ANNO	Arieti da vita/riproduzione iscritti * (Euro)	Agnelle da vita/riproduzione iscritte (Euro)	Pecore da vita/riproduzione iscritte (Euro)
2001	663	170 *	151 *
2002	737	181 *	147 *
2003	781	185 **	154 **
2004	882	205 **	158 **
2005	799	191 **	140 **
2006	783	193	152

* media 3 mercati nazionali;

** media 6 mercati nazionali

I limiti di spesa suddetti sono riferiti ad animali appartenenti alla razza Sarda (razza da latte maggiormente diffusa e principalmente interessata dalla malattia in Regione).

In ogni caso, l'aiuto andrà riferito all'anno in cui è avvenuto l'acquisto degli animali, e relativamente alla razza e categorie di animali interessati (latte o carne), utilizzando la media dei prezzi di mercato rilevati nelle principali piazze nazionali attraverso la banca dati di ISMEA.

Gli stessi limiti di spesa, inoltre, dovranno essere considerati nel caso in cui l'aiuto sia attribuito per l'acquisto di animali genotipizzati portatori dei caratteri di resistenza alla malattia (per tali animali non esiste una fonte ufficiale di rilevamento dei prezzi di mercato).

L'aiuto all'acquisto di capi genotipizzati, inoltre, potrà essere esteso anche alle altre aziende del settore ovino regionale non colpite dalla malattia e che aderiranno, in via obbligatoria o volontaria, al Piano regionale di genotipizzazione (vedi paragrafo 10).

L'aiuto viene concesso o in unica soluzione (nel caso di riacquisto dell'intero patrimonio animale abbattuto) o annualmente fino al ripristino delle condizioni iniziali di allevamento (nel caso di riacquisti parziali nel corso degli anni), fermo restando quanto stabilito ai paragrafi 7 e 8.

Per la ricostituzione del patrimonio animale, inoltre, il numero di animali che beneficeranno dell'aiuto, relativamente a ciascuna azienda e per tutta la durata del periodo di ripristino, potrà essere al massimo pari al numero dei capi abbattuti (limite al riacquisto), così come desunti dalle ordinanze di abbattimento emesse dalle Autorità sanitarie competenti, e potrà essere comprensivo sia dei capi acquistati per il riavvio dell'attività allevatoriale (primo nucleo di riforma), sia dei capi acquistati successivamente dall'azienda stessa, compresi riproduttori ovini resistenti alla scrapie che si renderanno via via disponibili sul mercato a seguito dell'applicazione del Piano sanitario di genotipizzazione.

Pertanto, si ipotizza che il numero dei capi abbattuti sia pari alla consistenza media degli animali nell'azienda nell'anno di abbattimento.

Animali appartenenti a specie diversa da quella ovina. Nel caso di ripresa dell'attività di allevamento con animali appartenenti ad una specie diversa da quella ovina i limiti di spesa ammissibili per la quantificazione dell'aiuto verranno determinati sulla base della media dei prezzi di mercato rilevati da ISMEA per le rispettive categorie di animali nel periodo in cui è stato effettuato l'acquisto.

In questo caso, potranno beneficiare dell'aiuto solo le razze di animali appartenenti alla specie bovina per le quali non è previsto un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali sul mercato.

Per quanto riguarda la valutazione degli sbocchi normali di mercato, si prevede che:

- per i bovini da latte saranno esclusi gli interventi che non comportano un aumento della capacità produttiva non coperta da quota di produzione;
- per i bovini da carne la produzione di carne nella regione Emilia-Romagna è in costante diminuzione nel periodo 1995-2005

Gli animali della specie bovina, inoltre, dovranno essere riproduttori di qualità pregiata, registrati nei Libri Genealogici o equivalenti e non dovranno aumentare la capacità produttiva regionale.

Il numero massimo di animali ammissibili a contributo verrà determinato in proporzione alle Unità di Bovino Adulto (UBA) così come definite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 794 del 5 maggio 2003, o dal Regolamento di applicazione sullo Sviluppo Rurale, sempre fino al limite massimo del numero dei capi ovini abbattuti (1 ovino = 0,15 U.B.A.)

5.2 Sostegno alla rimonta

La necessità di ricostituire il patrimonio animale iniziale costringe l'allevatore, nella maggior parte dei casi, a mantenere "forzatamente" in azienda una quota maggiore della rimonta annuale (dal 20% in condizioni ordinarie fino ad un limite dell'80% - quota di rimonta media del 50%), pertanto buona parte delle agnelle che nascono in azienda annualmente devono essere allevate per garantire la costituzione dei gruppi di monta che, in futuro, permetteranno di riportare progressivamente l'allevamento ai livelli di consistenza

iniziali (pre-abbattimento), anche dal punto di vista genetico.

Tale necessità deriva anche dal fatto che l'allevatore, se volesse provvedere nel corso degli anni ad acquistare all'esterno il parco riproduttore - vendendo buona parte delle agnelle nate in azienda - dovrebbe sostenere sicuramente maggiori oneri dovuti anche alla scarsa disponibilità sul mercato di animali altamente selezionati, utili al fine di ricostituire la genetica della popolazione iniziale.

Inoltre, come evidenziato in premessa, l'acquisto di riproduttori sul mercato nazionale sarà ancora condizionato, come negli ultimi anni, dai vincoli imposti alla movimentazione dei capi dalle Autorità competenti a seguito dei problemi sanitari emergenti (Blue Tongue).

Ciò ovviamente penalizza l'allevatore dal momento che il mantenimento in ovile delle agnelle per la rimonta determina:

- un mancato introito per mancate vendite di agnelle da vita o da macello;
- un aumento dei costi specifici di produzione (alimentazione, sanitari, servizi, vari);
- un attendibile calo nel tempo degli indici di produttività e riproduttività media dei capi e, quindi, dei livelli di produzione aziendale, sia per il latte che per la carne, con conseguente perdita di redditività, dal momento che tale situazione, specie nei primi anni, determina un abbassamento del progresso genetico della popolazione (infatti l'intensità di selezione è scarsa anche a seguito dell'aumento del livello della variabilità genetica della popolazione iniziale).

Pertanto, l'aiuto al mantenimento per i giovani animali si identifica come un sostegno concreto agli allevatori per affrontare e compensare, seppur parzialmente, i maggiori oneri (reali) che tale situazione comporta, restando in linea con le finalità della Legge statale e la natura dei fondi assegnati.

La quantificazione dell'aiuto spettante a ciascun capo sarà determinata dal costo medio di produzione/agnella/anno che verrà, a sua volta, determinato a partire dall'analisi di tipo economico del costo di produzione/pecora/anno rilevato

sulla base dei dati strutturali ed economici disponibili dalla Rete di Contabilità agraria dell'INEA (RICA) per la regione Emilia-Romagna.

Tale indicatore deriva dall'analisi del margine lordo del comparto che comprende la produzione lorda totale decurtata dei costi specifici di allevamento (al netto dei reimpieghi aziendali, e comprensivo dei costi per acquisto animali, alimentazione, sanitari, varie).

Il campione delle rete RICA si può ritenere rappresentativo della realtà agricola regionale dal momento che contiene le diverse tipologie di aziende agricole maggiormente diffuse e presenti in Regione (n. 1210 aziende totali); da tale campione, sono state evidenziate le aziende agricole con presenza di allevamento della specie ovina dalle quali è stato estratto un subcampione di aziende per l'analisi comparata dei costi di produzione, dal quale calcolare l'entità dell'aiuto.

A tal fine, per rendere congruo e rappresentativo il dato rispetto alle aziende oggetto dell'intervento, le aziende con allevamento ovino del subcampione sono state selezionate in base a dei criteri tali da rendere quanto più possibile omogenei e confrontabili i dati relativamente alla:

- consistenza media aziendale;
- dimensione produttiva;
- ubicazione aziendale (prevalentemente in zone svantaggiate).

L'analisi suddetta è stata effettuata analizzando i costi di produzione aziendali per ciascun anno, a partire dal 2001.

Dall'analisi suddetta si deduce che il costo medio di produzione per pecora/anno risulta essere pari a:

Anno	Costo di produzione medio pecora/anno
2001	€ 35,45 *
2002	€ 35,45
2003	€ 40,06
2004	€ 37,29
2005	In corso di elaborazione

* per l'anno 2001 non sono disponibili dati relativi ai costi di produzione aziendali, per cui si considera il valore calcolato per l'anno 2002 in quanto più vicino al periodo in cui si è verificata la malattia

Dal momento che l'agnella nelle prime fasi di vita ha dei costi maggiori rispetto alla pecora adulta (maggiori fabbisogni durante il periodo di accrescimento e di gestazione) - in special modo per quanto riguarda le spese di alimentazione e veterinarie, dell'ordine medio di grandezza di circa 20% - si deduce che il **costo medio di produzione/agnella/anno**, da considerare ai fini del calcolo dell'aiuto, deve essere ottenuto aumentando del 20% i costi di produzione suddetti, sia nell'allevamento da latte che da carne:

Anno	Costo di produzione medio agnella/anno
2001	€ 42,54
2002	€ 42,54
2003	€ 48,07
2004	€ 44,74
2005	In corso di elaborazione

L'aiuto in questione dovrà essere calcolato prendendo come riferimento il valore indicato per ciascun anno del periodo di ripristino durante il quale l'azienda sostiene i maggiori oneri della rimonta.

Per gli anni successivi al 2004, si dovrà fare riferimento sempre all'ultimo dato annuale disponibile desunto dall'analisi dei costi medi di produzione aziendali della rete RICA.

Per la determinazione dell'aiuto complessivo spettante ogni anno per il mantenimento dei giovani capi, tale importo dovrà essere moltiplicato per il numero delle agnelle da vita mantenute in azienda ai fini della rimonta, così come risultanti dal registro dell'anagrafe aziendale.

La quota di rimonta, beneficiaria del sostegno, potrà essere riferita sia alle agnelle nate in azienda che alle agnelle acquistate all'esterno, contemplando così anche le situazioni in cui l'allevatore abbia necessità, in qualche modo, di ricorrere alla sostituzione di capi giovani morti o poco "promettenti" dal punto di vista genetico (selezione).

L'aiuto viene concesso annualmente e fino al termine della durata del periodo di ripristino.

In ogni caso, l'aiuto potrà essere concesso per un periodo di tempo non superiore ai 7 anni a partire dall'anno in cui è stata ripresa l'attività di allevamento, fermo restando quanto stabilito ai paragrafi 7 e 8.

5.3 Indennizzo per calo di produzione (latte e carne)

La necessità di mantenere una quota elevata di rimonta delle agnelle nate in azienda, come è stato già evidenziato, comporta una riduzione del progresso genetico della popolazione allevata, specie nei primi anni, con conseguente diminuzione degli indici di produttività e di riproduzione dei capi, ed in generale, dei livelli di produzione aziendale per latte e carne.

La variabilità genetica che si viene a determinare all'interno della popolazione nel corso degli anni ha un effetto di diluizione del valore genetico dei capi costituenti il primo nucleo di selezione (anche nel caso in cui l'allevatore abbia acquistato sul mercato un gruppo di riproduttori altamente selezionati, ipotesi questa difficilmente riscontrabile data la ridotta disponibilità di capi e la spesa difficilmente sostenibile da parte di un'azienda in situazione di forte sofferenza economica).

Inoltre, a tale situazione si deve aggiungere il fatto che è stato evidenziato che può esistere un certo grado di correlazione negativa tra il carattere di resistenza alla scrapie e i caratteri di produttività per i quali gli animali vengono selezionati.

Pertanto, se non si adotteranno idonei piani di selezione atti a minimizzare le perdite di progresso genetico sulle produzioni indotte dall'aumento del grado di resistenza alla scrapie, all'interno degli allevamenti colpiti si potrà manifestare un livello inferiore del potenziale genetico (caratteri produttivi e riproduttivi) degli animali presenti.

Tale fenomeno, per esempio, si è già riscontrato nell'unico allevamento infetto che ha subito l'abbattimento selettivo degli animali, al cui interno oggi sono presenti solo pecore resistenti alla scrapie e le produzioni di latte sono molto più basse rispetto alla produzione media aziendale pre-abbattimento.

A seguito di quanto analizzato, si evince che i tempi di recupero del progresso genetico degli animali nelle aziende colpite da scrapie sono molto più lunghi rispetto alla norma; pertanto, a fronte della diminuzione di redditività, si rende necessario sostenere gli allevatori con un indennizzo finalizzato a compensare il calo di produzione delle pecore allevate (latte e carne).

Tale aiuto, quindi, contribuisce a fronteggiare i maggiori oneri che il calo quanti-qualitativo delle produzioni determina a carico del bilancio aziendale, danno che deriva dalla necessità di ricostituire, sia dal punto di vista genetico che della consistenza numerica, il patrimonio animale originale abbattuto a seguito della malattia.

Latte. Per la determinazione dell'aiuto spettante a ciascun capo si parte dalla stima del calo di produzione quanti-qualitativo del latte, tenendo in considerazione che:

- il periodo di lattazione nella pecora è pari a 180 giorni;
- il valore di riferimento per la produzione media regionale di latte di ciascuna razza ovina oggetto dell'aiuto deve essere desunto dai Bollettini Ufficiali annuali dell'Associazione Italiana Allevatori;
- il valore commerciale attuale del latte ovino è circa 1 Euro/Kg.

In particolare, è stato considerato il dato relativo alla produzione media di latte della razza Sarda in quanto è quella maggiormente diffusa nella regione Emilia-Romagna - più del 70% del totale dei capi iscritti ai LL.GG appartenenti alle diverse razze - ed è presente in tutti gli allevamenti di pecore da latte nei quali si è proceduto agli abbattimenti degli animali per scrapie ovina.

Per tutti gli altri casi, compresi quelli futuri, in cui gli aiuti riguarderanno animali appartenenti ad una razza diversa da quella Sarda, dovranno essere utilizzati, come riferimento, i dati di produzione relativi alla razza presente nell'allevamento.

Inoltre, il valore del latte suddetto è desunto come media tra il prezzo del latte compravenduto ed il prezzo del latte inteso come valore di trasformazione dei formaggi ovini ottenuti nei caseifici aziendali.

Il valore di trasformazione del latte si ottiene dalla differenza tra il valore dei prodotti caseari trasformati e le spese necessarie per effettuare la trasformazione - costo di trasformazione.

Considerando, nel periodo necessario per riformare l'intero gregge, che il calo medio di produzione del latte per capo risulta essere pari a circa il 10% annuo, si ha che:

Anno	Produzione media razza Sarda (Kg/capo) – Bollettino A.I.A.	Valore indennizzo pecora da latte/anno
2001	186	$186 \text{ Kg} \times 10\% = 18,6 \text{ Kg}$ $18,6 \text{ Kg} \times 1 \text{ euro/Kg} = 18,6 \text{ euro}$
2002	180	$180 \text{ Kg} \times 10\% = 18 \text{ Kg}$ $18 \text{ Kg} \times 1 \text{ euro/Kg} = 18 \text{ euro}$
2003	198	$198 \text{ Kg} \times 10\% = 19,8 \text{ Kg}$ $19,8 \text{ Kg} \times 1 \text{ euro/Kg} = 19,8 \text{ euro}$
2004	169	$169 \text{ Kg} \times 10\% = 16,9 \text{ Kg}$ $16,9 \text{ Kg} \times 1 \text{ euro/Kg} = 16,9 \text{ euro}$
2005	186	$186 \text{ Kg} \times 10\% = 18,6 \text{ Kg}$ $18,6 \text{ Kg} \times 1 \text{ euro/Kg} = 18,6 \text{ euro}$

Per la determinazione dell'aiuto complessivo spettante ogni anno, tale importo dovrà essere moltiplicato per il numero delle pecore presenti in azienda, così come risultante dal registro dell'anagrafe aziendale.

Carne. Per quanto riguarda l'allevamento ovino da carne il danno, legato alla diminuzione del progresso genetico per la produzione di carne, è determinato dal minor numero medio di agnelli nati per ogni pecora in un anno (minore prolificità determinata da una ridotta inseminabilità o fecondabilità, allungamento del periodo interparto e del periodo parto-concepimento).

Per calcolare l'entità dell'aiuto si stima che la riduzione del tasso medio di prolificità (generalmente pari al 150%) sia dell'ordine del 13% annuo, cioè di 0,2 agnelli per ogni fattrice/anno (l'indice di prolificità passa da 1,5 a 1,3).

Inoltre, l'aiuto deve essere correlato al prezzo medio rilevato, attraverso la banca dati ISMEA, sui mercati all'origine delle carni di agnellone da macello del peso vivo medio di 18 Kg, e dovrà riferirsi all'anno in cui si è verificato il calo produttivo.

Dai dati a disposizione, si ha:

Anno	Prezzo medio agnellone nazionale p.v. Kg. 18 (Euro/Kg)*	Valore indennizzo pecora da carne/anno (Euro)
2001	2,71	2,71 euro/Kg x 18 Kg x 0,2 (calo prolificità) = 9,75
2002	2,67	2,67 euro/Kg x 18 Kg x 0,2 (calo prolificità) = 9,61
2003	2,65	2,65 euro/Kg x 18 Kg x 0,2 (calo prolificità) = 9,54
2004	3,54*	3,54 euro/Kg x 18 Kg x 0,2 (calo prolificità) = 12,74
2005	3,60	3,60 euro/Kg x 18 Kg x 0,2 (calo prolificità) = 12,96

* media 1 mercato nazionale disponibile (Foggia)

Anche in questo caso, l'aiuto complessivo sarà determinato ogni anno moltiplicando tale importo per il numero di pecore presenti in azienda, così come risultante dal registro dell'anagrafe aziendale.

In linea generale, al fine di determinare l'entità dell'aiuto, il numero dei capi presenti potrà essere riferito sia alle pecore nate in aziende che a quelle acquistate all'esterno.

Per gli anni successivi al 2005, si dovrà fare riferimento sempre all'ultimo dato annuale disponibile desunto dall'analisi dei valori medi di produzione (latte) o di mercato (carne) (Bollettini Ufficiali annuali dell'Associazione Italiana Allevatori o banca dati ISMEA).

L'aiuto viene concesso annualmente e fino al termine della durata del periodo di ripristino.

In ogni caso, l'aiuto potrà essere concesso per un periodo di tempo non superiore ai 7 anni a partire dall'anno in cui è stata ripresa l'attività di allevamento, fermo restando quanto stabilito ai paragrafi 7 e 8.

6. BENEFICIARI

Beneficiari del presente Piano, con particolare riferimento agli aiuti previsti al paragrafo 5, sono gli imprenditori agricoli - siano essi persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, nelle forme previste dal Codice Civile - titolari di aziende (PMI o grandi imprese) aventi sede legale nel

territorio della Regione Emilia-Romagna e detentori di animali della specie ovina in regola con gli adempimenti previsti dal D.P.R. del 30 aprile 1996, n. 317 e dalla circolare del Ministero della Salute del 28 luglio 2005 (relativi alla tenuta dell'anagrafe degli allevamenti e alla identificazione del bestiame) nonché con le norme in materia di ambiente, igiene dei prodotti e benessere animale, che abbiano ripreso l'attività di allevamento a seguito degli abbattimenti effettuati, a partire dall'anno 2001, per la lotta alla scrapie ovina, e non oltre i 24 mesi successivi alla data dell'Ordinanza di abbattimento.

Ovviamente quest'ultima condizione non riguarda le imprese agricole non colpite dalla malattia che vorranno accedere all'aiuto previsto per l'acquisto di capi genotipizzati. Tale aiuto potrà riguardare esclusivamente animali genotipizzati che potranno essere acquistati successivamente alla presentazione di apposita domanda.

Potranno essere ammesse a beneficio esclusivamente le imprese che:

- 1) risultino iscritte, al momento della presentazione della domanda, all'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al Regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17;
- 2) risultano iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;
- 3) aderiscano al Piano regionale di genotipizzazione per la scrapie ovina.

Per quanto attiene le norme minime in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, è necessario che l'allevatore rispetti le seguenti disposizioni di legge:

- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti";
- L.R. 24 aprile 1995, n. 50 recante "Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamento" e relative disposizioni applicative;
- D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54 "Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia

di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte";

- Direttiva 96/22/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, come modificata dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (B)-agoniste nelle produzioni animali (Piano Nazionale Residui) recepita con Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158;
- Decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453 e successive modifiche ed integrazioni recante "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini".

I richiedenti il beneficio devono risultare detentori di capi di bestiame interessati da misure sanitarie obbligatorie di controllo, sorveglianza ed eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, con obbligo di abbattimento, totale o selettivo, degli animali e distruzione delle relative produzioni.

I detentori di animali che, a seguito dell'abbattimento, hanno sostituito integralmente la specie ovina, precedentemente allevata, con animali appartenenti ad altra specie diversa da quella ovina, possono beneficiare esclusivamente del contributo previsto al sottoparagrafo 5.1, relativo all'acquisto di capi necessari per la ripresa dell'attività allevatoria, a condizione che gli stessi siano in regola rispetto alle norme previste in materia di identificazione e registrazione degli animali e alle altre norme specifiche in relazione all'indirizzo produttivo prescelto (bovini da latte o da carne).

Nel caso, invece di sostituzione parziale della specie ovina con animali appartenenti a specie diversa da quella ovina potranno beneficiare dei contributi previsti ai sottoparagrafi 5.2, 5.3 solo gli animali della specie ovina (ovviamente il riacquisto capi di cui al sottoparagrafo 5.1 potrà riguardare entrambe le specie animali).

Per quanto riguarda, invece, le aziende zootecniche in cui l'allevamento di animali in forma mista era preesistente all'abbattimento, gli interventi di cui al paragrafo 5 potranno riguardare esclusivamente gli animali appartenenti alla specie ovina.

7. CARATTERISTICHE E LIMITI DEGLI AIUTI PREVISTI

Gli interventi di cui al presente Piano prevedono concessioni ed erogazioni annuali a fronte di specifica domanda presentata dal beneficiario in cui viene indicata, per ogni tipologia di aiuto cui si intende accedere, la categoria ed il numero di animali per il quale si chiede il contributo.

Nella domanda iniziale dovrà essere evidenziata e documentata la consistenza generale dell'allevamento in modo da consentire all'Amministrazione regionale di seguire l'evoluzione e la dinamica della ripresa dell'attività allevatoriale, in rapporto ai singoli aiuti richiesti.

All'atto della presentazione della domanda iniziale gli interessati potranno richiedere tutti gli aiuti riferiti agli anni intercorsi a partire dalla data di abbattimento degli animali, fatto salvo il possesso dei requisiti richiesti.

Le domande successive alla prima dovranno essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno.

L'ultima domanda, per tutte le tipologie di aiuto previste dal presente Piano, dovrà essere presentata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui l'allevamento raggiunge la condizione iniziale esistente prima dell'abbattimento.

Nel caso di riacquisto dell'intero patrimonio animale abbattuto in unica soluzione, è possibile presentare, in deroga a quanto stabilito sopra, domanda per altri 2 anni successivi limitatamente all'aiuto per il calo di produzione (sottoparagrafo 5.3), tenuto conto del calo di produzione quanti-qualitativo che comunque si verifica nell'allevamento a seguito delle difficoltà di adattamento al nuovo ambiente manifestato dagli animali introdotti. Ovviamente, in tal caso, l'indennizzo per il calo di produzione dovrà essere sempre parametrato in base al numero degli animali acquistati.

Qualora l'incremento numerico degli animali risulti essere, in due anni consecutivi del periodo di ripristino (anche a partire dalla ripresa dell'attività di allevamento), inferiore al 10% (annuo) della consistenza totale dell'allevamento (valore che corrisponde all'incirca ad una quota media di rimonta aziendale del 50%), gli aiuti di cui al paragrafo 5 non verranno più concessi. Resta inteso che

sono fatti salvi gli aiuti spettanti precedentemente al verificarsi di tale condizione.

Inoltre, saranno opportunamente valutati, da parte del competente Servizio regionale, tutti i casi in cui il verificarsi della suddetta condizione potrà dipendere da cause di forza maggiore (es. elevata mortalità degli animali, necessità di eliminare un congruo numero di animali per motivi sanitari o genetici senza provvedere alla loro sostituzione, ecc).

L'azienda agricola che abbia beneficiato degli aiuti di cui al presente Piano ha l'obbligo di proseguire l'attività di allevamento per un periodo di almeno 5 anni successivi alla ricostituzione del patrimonio animale iniziale.

8. DIVIETO DI SOVRACOMPENSAZIONE E CUMULABILITA' DELLE TIPOLOGIE DI AIUTO

Gli aiuti di cui al paragrafo 5 sono da intendersi al netto di eventuali rimborsi percepiti mediante coperture assicurative aventi per oggetto aiuti compensativi dello stesso genere.

Qualora intervengano altre provvidenze (statali, comunitarie, etc..) per le finalità di cui al precedente paragrafo 4, gli aiuti individuati al paragrafo 5 del presente Piano saranno limitati alla eventuale quota parte residua fino alla soglia massima ammissibile prevista per l'intervento di cui ai presenti criteri.

In ogni caso, non è ammessa nel cumulo dei diversi regimi di aiuto, sovracompensazione.

In ordine alla possibilità di accedere contestualmente alle diverse tipologie di aiuto, fermo restando quanto stabilito ai paragrafi 5, 6 e 7, si riepilogano di seguito i casi di cumulabilità:

- gli aiuti previsti al paragrafo 5 (sottoparagrafi 5.1, 5.2, 5.3 oppure 5.2, 5.3) possono essere cumulati fino al momento in cui l'azienda agricola ripristina l'attività allevatoria riportandola al livello esistente prima dell'abbattimento degli animali;
- gli aiuti previsti ai sottoparagrafi 5.1 e 5.3 (riacquisto capi, indennizzo per calo di produzione) possono essere cumulati nel caso in cui l'azienda

agricola ricostituiscia in unica soluzione l'intero patrimonio animale abbattuto;

- a favore delle aziende che, a seguito dell'abbattimento, hanno sostituito integralmente la specie ovina, precedentemente allevata, con animali appartenenti ad altra specie (bovina), diversa da quella ovina, sarà concesso esclusivamente il contributo previsto al sottoparagrafo 5.1 (riacquisto capi);
- a favore delle aziende che, a seguito dell'abbattimento, hanno sostituito parzialmente la specie ovina, precedentemente allevata, con animali appartenenti ad altra specie, diversa da quella ovina, possono essere concessi cumulativamente tutti gli aiuti previsti al paragrafo 5, fermo restando che gli aiuti di cui ai sottoparagrafi 5.2, 5.3 possono essere concessi solo per gli animali appartenenti alla specie ovina;
- a favore delle aziende in cui l'allevamento misto è preesistente all'abbattimento, possono essere concessi cumulativamente tutti gli aiuti previsti al paragrafo 5 solo per gli animali appartenenti alla specie ovina;

9. PROCEDURE OPERATIVE

Gli interventi previsti dal presente Piano sono gestiti direttamente dalla Regione Emilia-Romagna, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 15 del 30 maggio 1997, art. 2, comma 1, lett. 1).

Alla concessione degli aiuti di cui al precedente paragrafo 5, provvede il Responsabile del Servizio Produzioni animali con le modalità di seguito indicate.

Al fine della determinazione del calcolo degli aiuti, come principio generale, si dovrà far riferimento al numero dei capi registrati nel registro di stalla previsto dal D.P.R. 317/96 tenuto conto che:

- alla data del 15 marzo di ogni anno deve essere registrato il numero totale di ovini presenti in azienda (art. 3, comma 4, lett. a);
- almeno ogni 90 giorni deve essere registrato il numero di animali femmine che hanno raggiunto l'età di 12 mesi o che abbiano figliato (art. 3, comma 4, lett. b);

- i registri devono essere mantenuti dall'allevatore per un periodo minimo di 5 anni (art. 3, comma 10);
- per la specie ovina non è prevista l'obbligatorietà della registrazione della data/anno di nascita dell'animale (art. 4, comma 1).

Si precisa che, a partire dal 9 luglio 2005, la tenuta del registro aziendale suddetto dovrà risultare conforme a quanto stabilito dalla circolare del Ministero della Salute del 28 luglio 2005 contenente indicazioni per l'applicazione del Reg. CE n. 21/2004.

9.1. Calcolo dell'aiuto

9.1.1 Aiuto previsto al sottoparagrafo 5.1 (riacquisto capi)

Il calcolo del contributo verrà effettuato sulla base del numero dei capi iscritti, suddivisi per specie e categoria, acquistati dall'azienda dopo l'abbattimento e fino al termine della durata del periodo di ripristino.

Il numero dei capi dovrà risultare, relativamente a ciascun anno di acquisto, dalle fatture o titoli equipollenti di spesa presentati unitamente alla domanda di aiuto, così come evidenziati dal registro di stalla dal quale risulti l'entrata degli animali e/o la consistenza dell'allevamento nel periodo stesso dell'acquisto.

9.1.2 Aiuti previsti ai sottoparagrafi 5.2 e 5.3 (sostegno alla rimonta e indennizzo calo di produzione)

Il calcolo degli aiuti in questione dovrà essere effettuato tenendo in considerazione i dati relativi alla consistenza degli animali e ai loro movimenti (carico/scarico) presenti ogni anno in allevamento, così come riportati nel registro di stalla detenuto, in via obbligatoria, dall'allevatore ai sensi del D.P.R. 317/96.

Sulla base di tale registro gli aiuti verranno determinati considerando, sostanzialmente, il numero totale (consistenza) di animali presenti in stalla all'inizio e alla fine di ogni anno successivamente all'abbattimento (tale termine potrà riferirsi alla data del 15 marzo oppure ad altra data stabilita dall'allevatore, es. data dell'abbattimento), tenuto conto delle registrazioni che periodicamente devono essere effettuate relativamente alle femmine che raggiungono l'età di 12 mesi o che partoriscono (pecore), agli animali

che nascono o che vengono acquistati all'esterno (carico), e agli animali che vengono venduti o che muoiono (scarico).

Sottoparagrafo 5.2 (sostegno alla rimonta)

Per determinare il sostegno relativo al numero di agnelle da riproduzione, mantenute in azienda e destinate alla rimonta interna dell'allevamento, si dovrà procedere operando la differenza tra il numero totale di capi femmine (pecore) di 12 mesi o con prole presenti alla fine di ogni anno ed il numero totale di capi femmine (pecore) di 12 mesi o con prole presenti all'inizio di ogni anno.

In questo modo risulteranno beneficiarie dell'aiuto esclusivamente le agnelle che l'allevatore ha deciso di mantenere in allevamento per la rimonta, e saranno esclusi, quindi, dal calcolo dell'aiuto gli/le agnelli/e destinati alla macellazione per la produzione di carne o venduti da vita (scarico) ed i montoni.

L'aiuto complessivo verrà determinato moltiplicando tale numero per gli importi unitari indicati al sottoparagrafo 5.2.

Sottoparagrafo 5.3 (indennizzo calo di produzione)

Per determinare l'indennizzo relativo al calo di produzione (latte o carne), si dovrà considerare il numero totale di capi femmine (pecore) di 12 mesi o con prole presenti all'inizio di ogni anno.

L'aiuto complessivo verrà determinato moltiplicando tale numero per gli importi unitari indicati al sottoparagrafo 5.3., distinti in base all'indirizzo produttivo.

Anche in questo caso, risulteranno beneficiari dell'aiuto esclusivamente i capi in produzione presenti in allevamento ogni anno (comprese le pecore di riforma acquistate subito dopo l'abbattimento), e saranno esclusi, quindi, dal calcolo dell'aiuto le pecore vendute o morte nell'anno precedente.

In ogni caso, l'allevatore, unitamente al registro di stalla, dovrà presentare idonea dichiarazione che riporti, per ogni anno, il numero degli animali presenti in stalla relativamente alla consistenza totale (iniziale e finale), alle agnelle da riproduzione e alle pecore oggetto di indennizzo, ai montoni, alle pecore e agli agnelli (maschi e femmine) venduti da vita o per la macellazione.

9.1.3 Ulteriore documentazione

Rimane facoltà del Servizio competente, in fase di istruttoria, verificare, di volta in volta e a seconda dei casi, la reale corrispondenza dei dati desumibili dalle documentazioni presentate per la quantificazione degli aiuti, fino al limite di escludere l'allevatore dal beneficio degli aiuti in questione (mancanza o irregolare tenuta del registro anagrafico aziendale).

A tal fine, il competente Servizio potrà richiedere all'allevatore, ad integrazione della domanda, qualsiasi documentazione, compresa quella tenuta a fini fiscali e/o per la registrazione dei documenti contabili, che si rendesse necessaria per procedere correttamente al calcolo degli aiuti (es. certificati genealogici emessi per l'iscrizione degli allevamenti ai LL.GG o Registri anagrafici di specie e di razza, certificato sanitario attestante la consistenza dell'allevamento rilasciato dall'ASL competente in occasione della profilassi di Stato - risanamento brucellosi - , fatture di vendita, ecc).

9.2. Presentazione delle domande

Per l'accesso ai benefici previsti dal presente Piano, e con particolare riferimento agli aiuti previsti a favore delle aziende colpite dalla malattia, le domande di aiuto devono essere presentate, dagli aventi diritto, alla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Agricoltura, Servizio Produzioni Animali, Viale Silvani, 6 40122 Bologna.

Per le aziende che hanno abbattuto i capi precedentemente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del presente Piano la domanda andrà presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione stessa (prima domanda di aiuto) e potrà essere cumulativa degli aiuti spettanti per le annualità e/o i periodi intercorrenti a partire dalla ripresa dell'attività di allevamento (post-abbattimento).

Successivamente, le domande di aiuto dovranno essere presentate entro il termine del 30 aprile di ogni anno.

Tale termine dovrà essere rispettato anche da quelle aziende ovine che, in futuro, saranno colpite dalla scrapie e che potranno beneficiare degli interventi di sostegno previsti dal presente Piano.

9.3. Monitoraggio

Ogni anno, da parte del competente Servizio regionale, è predisposta una relazione annuale che evidenzia: il numero dei beneficiari, la loro distribuzione territoriale, i provvedimenti sanitari emessi dall'Autorità competente, il totale della spesa pubblica impegnata ed erogata, in relazione alle diverse tipologie di aiuto.

9.4. Controlli

La Regione procede a un controllo tecnico-amministrativo delle domande di aiuto, eventualmente anche "in loco".

I controlli in loco comprendono in particolare:

- la verifica che il totale degli animali presenti nell'azienda e ammissibili al regime suddetto corrisponda, per ogni anno di riferimento, al numero di animali ammissibili iscritti nel registro e che l'allevamento rispetti le norme minime vigenti in materia di sanità, igiene dei prodotti e benessere degli animali;
- la verifica della ripresa dell'attività produttiva nei termini stabiliti dal presente Piano;
- la verifica che il totale degli animali ammissibili al regime di aiuto (limite della durata dell'intervento) non superi quello degli animali abbattuti in via obbligatoria per disposizione dell'Autorità sanitaria.

Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda per verificare la ripresa dell'attività di allevamento o dei controlli in corso d'istruttoria, si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in domanda, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione alle autorità competenti, si provvede d'ufficio all'esclusione dell'interessato dal beneficio dei contributi e all'eventuale revoca degli aiuti concessi.

Inoltre, la Regione si riserva la possibilità di effettuare, nei 5 anni successivi il termine del periodo di ripristino, controlli ex - post presso le aziende beneficiarie al fine di verificare il mantenimento dell'attività di allevamento ed il vincolo di destinazione previsto dall'art. 19 della L.R n. 15/1997.

9.5. Revoca degli aiuti

Gli aiuti, anche se erogati, sono revocati ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali sia accertata violazione delle disposizioni in materia di registrazione e identificazione degli animali, alimentazione e trattamento terapeutico del bestiame allevato, profilassi e risanamento dalla brucellosi, nonché di tutte le altre norme sanitarie e veterinarie vigenti.

La revoca degli aiuti è disposta anche nel caso che la Regione accerti la mancata ripresa dell'attività di allevamento o nell'ipotesi in cui venga accertata la violazione dell'obbligo di proseguire l'attività per un quinquennio successivo alla ricostituzione del patrimonio animale iniziale.

La revoca degli aiuti sarà disposta anche nei casi previsti dall'art. 18 della L.R. n. 15/1997.

In caso di revoca, a qualunque titolo, degli aiuti erogati l'allevatore è soggetto all'obbligo di restituzione di tutte le somme percepite nell'intero periodo di ripristino nonché degli interessi calcolati al tasso legale maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa.

10. ULTERIORI INTERVENTI

Eventuali ulteriori risorse assegnate alla Regione per le medesime finalità verranno utilizzate prioritariamente per l'attuazione degli interventi di cui al precedente paragrafo 5 secondo i criteri definiti nel presente Piano.

In presenza di economie derivanti da minori fabbisogni rispetto alle disponibilità ovvero di risorse di derivazione regionale potranno essere attivate altre misure di intervento di interesse generale a favore dell'intero settore dell'allevamento ovi-caprino.

Tali misure saranno comunque realizzate nell'ambito di piani o programmi - di livello comunitario, nazionale o regionale - che contemplino interventi volti, direttamente o indirettamente, alla prevenzione, controllo ed eradicazione delle principali malattie, con particolare riferimento alle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Fra tali ulteriori misure, si individua prioritariamente l'estensione a favore di altre aziende del settore ovino che aderiranno, in via obbligatoria o volontaria, al Piano regionale di genotipizzazione, della possibilità di accedere al contributo per l'acquisto di capi genotipizzati maschi e femmine, così come previsto al sottoparagrafo 5.1, limitatamente a capi iscritti ai LL.GG o Registri Anagrafici di razza (misura già autorizzata dalla competente Commissione europea).

Ciò potrà favorire ed accelerare il passaggio da allevamenti commerciali ad allevamenti di elevato merito genetico per il carattere di resistenza o minore suscettibilità alla scrapie ovina.

Altre misure, quali:

- la realizzazione - attraverso il supporto tecnico dell'Associazione Regionale Allevatori (ARA) e per il tramite degli organismi provinciali (APA) - di azioni finalizzate all'identificazione elettronica degli animali (imbolatura), con particolare riferimento a quelli sottoposti ad analisi genetiche attraverso il Piano regionale di genotipizzazione, funzionali alla migliore applicazione del Regolamento (CE) del Consiglio n. 21/2004 del 17 dicembre 2003;
- il sostegno ad interventi necessari per la selezione della rimonta femminile (madri di pecore) per il carattere di resistenza alla scrapie negli allevamenti iscritti ai LL.GG, integrando e completando le attività che sono realizzate in base ai programmi di selezione indicati dall'Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA) relativamente alla linea maschile e a quella femminile (madri di arieti);

saranno attivate con specifici atti deliberativi - nel rispetto dei limiti previsti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e sentito il parere della Commissione regionale di coordinamento del Piano regionale di genotipizzazione istituita con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali n. 3316 del 16 marzo 2005 -.

Tutti gli ulteriori interventi che eventualmente saranno attivati dovranno essere sottoposti al preventivo esame di

compatibilità della Commissione europea ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi 5, ultimo capoverso, e 10, l'attuazione degli interventi previsti con il presente Piano è effettuata con atti formali del Responsabile del Servizio Produzioni animali della Direzione Generale Agricoltura della Regione Emilia-Romagna.

Lo stesso Responsabile provvederà con atto formale a stabilire le modalità di presentazione delle domande, la documentazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti e del calcolo degli aiuti, e quant'altro si riterrà utile e necessario per l'effettuazione dell'istruttoria e il completamento del procedimento amministrativo.

AVVISO ESAME COMUNITARIO

Esito positivo di compatibilità del “Piano operativo regionale per l’attuazione di interventi finalizzati alla prevenzione ed al sostegno del settore ovino colpito da encefalopatie spongiformi trasmissibili (scrapie ovina)” – Aiuto di Stato n. 71/2006

Si comunica l’esito positivo dell’esame di compatibilità, ai sensi dell’art. 88, par. 3, lett. c, del Trattato dell’U.E., da parte della Commissione Europea, Decisione C/2007) 1374 del 22/3/2007, trasmessa con lettera SG-Greffe (2007) D/201642

del 23/3/2007, relativo al Piano operativo regionale per l’attuazione di interventi finalizzati alla prevenzione ed al sostegno del settore ovino colpito da encefalopatie spongiformi trasmissibili (scrapie ovina), in quanto la Commissione ha ritenuto che gli aiuti previsti dal piano in oggetto, quale modulato, sono compatibili con il mercato comune.

Pertanto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bollettino, è data attuazione agli aiuti previsti dal Piano medesimo.

IL PRESIDENTE
Vasco Errani

DECRETI, ORDINANZE E ALTRI ATTI REGIONALI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PRODUZIONI ANIMALI 3 maggio 2007, n. 5332

Deliberazione 501/07 concernente interventi di prevenzione e sostegno del settore ovino colpito da encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) scrapie ovina. Definizione modalità per la presentazione domande e per la relativa istruttoria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 501 del 16 aprile 2007 recante: “Aiuto di Stato n. 71/2006. Interventi di prevenzione e sostegno settore ovino colpito da encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) scrapie ovina. Adeguamento Piano operativo regionale di cui alla delibera assembleare 34/05”, con la quale è stato approvato, in via definitiva, il Piano operativo regionale di interventi per la prevenzione ed il sostegno del settore ovino colpito da encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) scrapie ovina;

visto in particolare il punto 2) del dispositivo che affida, fra l’altro, al Responsabile del Servizio Produzioni animali la definizione – con proprio atto formale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione contestualmente alla pubblicazione della deliberazione medesima – delle modalità di presentazione delle domande, l’individuazione della documentazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti e per il calcolo degli aiuti e di quant’altro necessario per l’effettuazione dell’istruttoria ed il completamento del procedimento amministrativo;

ritenuto di dover provvedere in merito;

viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 450, in data 3 aprile 2007, recante “Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 450/07;

determina:

1) di approvare – in esecuzione del punto 2) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 501/07 – nella formulazione di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, le modalità di presentazione delle domande, l’individuazione della documentazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti e per il calcolo degli aiuti e di quant’altro necessario per l’effettuazione dell’istruttoria ed il completamento del procedimento amministrativo relativo all’attuazione degli interventi di prevenzione e sostegno del settore ovino colpito da encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) scrapie ovina;

2) di disporre – come stabilito al punto 3) del dispositivo della citata deliberazione 501/07 – la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, contestualmente alla pubblicazione dell’esito dell’esame di compatibilità comunitaria e della medesima deliberazione 501/07.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Davide Barchi

(segue allegato fotografato)

ALLEGATO A**LEGGE N. 289/2002 – AIUTO DI STATO N. 71/2006****PIANO OPERATIVO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI
FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E AL SOSTEGNO DEL SETTORE OVINO
COLPITO DA ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (TSE)
SCRAPIE OVINA****(DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 501/2007)****Modalità di presentazione delle domande e relativa istruttoria**Presentazione delle domande e termini

Per la richiesta degli aiuti, i soggetti interessati, individuati al paragrafo 6. del Piano operativo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 501 del 16 aprile 2007 (nel seguito per brevità "Piano regionale") dovranno presentare domanda in carta semplice - sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentate dell'azienda richiedente - indirizzata a:

Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura
Servizio Produzioni animali
Viale Silvani, 6 – 40122 Bologna

ed utilizzando il fac-simile di domanda riportato in Appendice e costituito dai quadri A - B - C e D che dovranno essere compilati in ogni loro parte.

Così come previsto al sottoparagrafo 9.2. del Piano regionale, per le aziende che hanno abbattuto i capi precedentemente alla pubblicazione del Piano regionale e delle presenti modalità sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, la domanda dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione (prima domanda di aiuto) e potrà essere cumulativa degli aiuti spettanti per le annualità e/o i periodi intercorrenti a partire dalla ripresa dell'attività di allevamento (post-abbattimento).

Per le domande successive alla prima (domanda durante il periodo di ripristino) e per le aziende che saranno colpite dalla malattia successivamente alla pubblicazione del Piano regionale e delle presenti modalità le richieste di aiuto dovranno essere presentate alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Servizio Produzioni animali (Viale Silvani, 6 – 40122 Bologna) dall'1 al 30 aprile di ogni anno.

I termini di presentazione sopra indicati - qualora ricadano in sabato o giorno festivo - saranno automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo utile.

In caso di inoltro tramite Posta, farà fede la data del timbro postale.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive espressamente indicate nel quadro D del fac-simile di domanda.

Per le domande successive alla prima, l'interessato deve indicare i documenti già in possesso dell'Amministrazione in quanto allegati alla domanda di aiuto già presentata.

Istruttoria

Il Servizio Produzioni animali procederà alla verifica della regolarità della domanda e delle condizioni di ammissibilità, nonché al calcolo dell'aiuto spettante in base ai criteri definiti nel Piano e di seguito meglio esplicitati.

Per quanto riguarda la differenziazione degli aiuti relativi all'acquisto di animali, si precisa che:

- le zone svantaggiate sono quelle già delimitate e definite dalla Regione nell'ambito del P.R.S.R. 2000-2006 ai sensi della Direttiva n. 75/268/CEE. Si riconoscerà lo status di insediamento in area svantaggiata prevista dall'art. 3 della predetta Direttiva, quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - a) il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
 - b) almeno il 50% della SAU aziendale sia inserita all'interno dell'area svantaggiata.
- la condizione di "giovane agricoltore" è soddisfatta quando il titolare dell'azienda:
 - a) risulta insediato in data non antecedente ai cinque anni legali dalla data di presentazione della domanda di aiuto;
 - b) non ha compiuto quaranta anni al momento in cui viene presa la decisione di concedere il sostegno;
 - c) assume la responsabilità civile e fiscale nella conduzione dell'azienda per la prima volta.

Il momento dell'insediamento è identificato in quello di apertura della partita IVA o della modifica societaria nel caso di inserimento del giovane in società preesistente.

Nel caso in cui il giovane non si insedi come unico titolare dell'azienda, l'aiuto verrà riconosciuto a condizione che egli eserciti pieno potere decisionale in base alle modalità proprie della tipologia societaria considerata.

Acquisto animali

Secondo quanto previsto al sottoparagrafo 5.1 del Piano, il contributo per il riacquisto degli animali, necessari per il riavvio ed il ripristino dell'attività allevatoria, potrà essere corrisposto esclusivamente per l'acquisto di animali di qualità pregiata iscritti ai rispettivi LL.GG. o Registri anagrafici di razza o popolazione.

Gli animali devono provenire da zone ed allevamenti in regola con i Piani di profilassi e risanamento previsti dalla normativa vigente e devono essere stati sottoposti a tutti gli accertamenti sanitari obbligatori, prima dello spostamento e dopo l'arrivo nell'azienda di destinazione.

L'aiuto verrà corrisposto dietro presentazione di copia delle fatture o titoli di spesa equipollenti necessari a comprovare le spese sostenute e quietanzate (copia delle fatture quietanzate, dell'estratto conto bancario, della ricevuta di bonifico bancario, delle dichiarazioni liberatorie da parte dei fornitori, ecc.), e di copia dei certificati genealogici o di origine relativi alla qualità genetica degli animali acquistati attestanti l'iscrizione ai rispettivi LL.GG. o Registro Anagrafico di razza o popolazione; in alternativa alla copia dei certificati suddetti, potrà essere allegata alla domanda specifica dichiarazione sostitutiva emessa da parte dell'Ente zootecnico competente.

Si precisa che i massimali di spesa previsti nel Piano, relativamente a ciascuna categoria di animale, sono da intendersi al netto dell'IVA. L'IVA potrà essere riconosciuta, ai fini del calcolo dell'aiuto, solo nel caso in cui rappresenti un costo per l'impresa (IVA indetraibile, non recuperabile).

Nel caso di abbattimento totale, i capi ovini acquistati possono appartenere anche ad una razza diversa da quella a cui appartengono gli animali abbattuti. Nel caso di abbattimento selettivo, invece, gli animali eventualmente riacquistati dovranno appartenere alla stessa razza del gregge presente in azienda.

Nel caso di riacquisto di animali genotipizzati dovranno essere allegati alla domanda, oltre ai titoli di spesa e ai certificati attestanti la qualità genetica, anche i documenti di identificazione individuale per la specie ovina, così come previsti dal Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1231/2005.

Sostegno alla rimonta e indennizzo calo produzione latte o carne.

Fermo restando quanto previsto ai sottoparagrafi 5.2 e 5.3 del Piano, dal momento che gli importi compensativi previsti dal Piano medesimo sono stati calcolati su base annua, si precisa che gli stessi verranno opportunamente parametrati nel caso in cui le misure debbano essere riferite a periodi di tempo di durata inferiore all'anno.

Per quanto riguarda il sostegno alla rimonta, sia nei casi di abbattimento totale che selettivo, nell'ultima domanda potrà essere considerato, ai fini del calcolo dell'aiuto, un numero massimo di agnelle da rimonta – pecore di 12 mesi o con prole, così come desunte

dal registro di stalla - tale da non superare la consistenza totale degli animali presenti al momento dell'abbattimento.

Si ribadisce che l'annualità dei diversi periodi di riferimento, da considerare per il calcolo degli aiuti, dovrà essere riferita sempre al 15 marzo di ogni anno o ad altra data utile opportunamente evidenziata dall'allevatore (es.: data di abbattimento, nel registro di stalla tenuto ai sensi del D.P.R. n. 317/1996).

Verifiche sull'incremento degli animali

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 7. del Piano regionale, l'accesso agli aiuti verrà determinato in funzione del livello di incremento della popolazione di animali in allevamento durante il periodo di ripristino. Tale livello, pari al 10% annuo, verrà verificato sulla base della differenza tra il numero di animali presenti in allevamento alla fine e all'inizio di ciascuna annualità (consistenza finale – consistenza iniziale), così come desunta dal registro di stalla. Per periodi di tempo inferiori all'anno, sarà cura del competente Servizio, in corso di istruttoria, stabilire l'eventuale applicazione del limite suddetto in relazione agli eventi specifici e al momento in cui gli stessi si verificano all'interno dell'allevamento.

Concessione dell'aiuto

Ai sensi del punto 2 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 501/2007, il Responsabile del Servizio Produzioni animali approverà, con proprio atto formale, le risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta e provvederà alla concessione e contestuale liquidazione dell'aiuto, nei limiti delle disponibilità recate dal bilancio regionale nell'esercizio di riferimento.

APPENDICE**DOMANDA DI AIUTO**

- ☐ Prima domanda
☐ Domanda durante periodo di ripristino
☐ Ultima domanda *
☐ Domanda in deroga **
(barrare la casella che interessa)

*** da presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui l'allevamento raggiunge la condizione esistente al momento dell'abbattimento**

**** da presentare nel caso di riacquisto degli animali abbattuti in una unica soluzione**

Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura
Servizio Produzioni Animali
Viale Silvani, 6
40122 BOLOGNA

**Legge n. 289/2002 – Aiuto di Stato n. 71/2006 – Piano operativo regionale per l'attuazione di interventi finalizzati alla prevenzione e al sostegno del settore ovino colpito da encefalopatie spongiformi trasmissibili – TSE – scrapie ovina
(deliberazione della Giunta regionale n. 501/2007)**

QUADRO A – RICHIEDENTE**DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA**

Codice Fiscale (CUAA): _____

Codice aziendale AUSL: _____

Partita IVA: _____

C.C.I.A.A.: di _____ N° iscrizione _____

Forma Giuridica: _____

Ragione Sociale: _____

Domicilio o sede legale:

- Indirizzo e numero civico: _____

- C.A.P. _____ Comune _____ Prov. (____)
- Tel. _____ Fax. _____ email _____

DATI IDENTIFICATIVI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE/TITOLARE DELL'AZIENDA

Cognome: _____ Nome: _____

Codice Fiscale: _____

Data di nascita _____ Comune di nascita: _____ Prov. (____)

Residente in Via _____ n. _____

C.A.P. _____ Comune _____ Prov. (____)

Tel. _____ Fax. _____ email _____

QUADRO B – RICHIESTA DI AIUTO

Informazioni utili per l'istruttoria:

- ☐ Abbattimento totale
- ☐ Abbattimento selettivo

- Data/anno dell'abbattimento: _____
- Periodo a cui riferire gli aiuti (con riferimento al registro di stalla):
dal ____/____/____ al ____/____/____
- Numero dei capi ovini abbattuti: _____
- Consistenza nell'ovile al momento dell'abbattimento: _____
- Ripresa dell'attività di allevamento – nel caso di abbattimento totale (indicare la data): ____/____/____

- Razza ovina abbattuta: _____
- Animali appartenenti a specie diversa dall'ovina presente in allevamento prima dell'abbattimento: _____
- Data di riferimento per l'aggiornamento annuale del registro di stalla (15 marzo o altra data utile indicata dall'allevatore):
_____/_____/_____

CONTRIBUTO RIACQUISTO CAPI

Acquisto di animali appartenenti alla specie ovina

Razza ovina reintrodotta: _____

Numero di capi acquistati, come risultante dalla sezione "carico" del registro di stalla (1):

Anno di acquisto (aaaa)	Arieti da vita/riproduzione iscritti		Agnelle da vita/riproduzione iscritte		Pecore da vita/riproduzione iscritte		Spesa realizzata Euro
	n.	Euro	n.	Euro	n.	Euro	

Indicare eventuale acquisto di capi ovini, maschi o femmine, genotipizzati (2):

Anno di acquisto (aaaa)	Maschi (numero)	Femmine (numero)	Spesa realizzata Euro

per un totale di spesa complessiva (1+2) pari ad Euro: _____

- ☐ Acquisto di animali appartenenti a specie diversa da quella ovina (solo bovini da latte o da carne)

Razza bovina reintrodotta: _____

Anno di acquisto (aaaa)	Tori da vita/ riproduzione iscritti		Manze da vita/riproduzione iscritte		Vacche da vita/riproduzione iscritte		Spesa realizzata Euro
	n.	Euro	n.	Euro	n.	Euro	

per un totale di spesa complessiva pari ad Euro: _____

Il numero di animali che beneficeranno dell'aiuto potrà essere al massimo pari al numero dei capi abbattuti (limite al riacquisto).

SOSTEGNO ALLA RIMONTA CAPI

Dati desunti dal registro di stalla (D.P.R. n. 317/96):

Periodo di riferimento	Numero totale di capi femmine (pecore) di 12 mesi o con prole all'inizio dell'anno	Numero totale di capi femmine (pecore) di 12 mesi o con prole alla fine dell'anno	Differenza numero agnelle da rimonta
Dal ____/____/____ al ____/____/____			
Dal ____/____/____ al ____/____/____			
Dal ____/____/____ al ____/____/____			
Dal ____/____/____ al ____/____/____			
Dal ____/____/____ al ____/____/____			

INDENNIZZO PER CALO DI PRODUZIONE LATTE O CARNE

Dati desunti dal registro di stalla (D.P.R. n. 317/96):

Data di riferimento	Numero totale di capi femmine (pecore) di 12 mesi o con prole all'inizio dell'anno
____/____/____	
____/____/____	
____/____/____	
____/____/____	
____/____/____	

QUADRO C – DICHIARAZIONI

Il sottoscritto _____

Sotto la sua personale responsabilità e avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 della normativa suindicata per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R. e presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196 allegata al presente modulo

DICHIARA:

- di essere a conoscenza di quanto disposto e previsto dal Piano operativo regionale e delle norme che regolamentano il regime di aiuti in oggetto;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di ottemperare a tutto quanto prevede la normativa sanitaria vigente per l'attuazione dei Piani di risanamento e profilassi;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di rispettare la normativa vigente in materia di identificazione e registrazione degli animali, ambiente, igiene e benessere degli animali, così come previsto al paragrafo 6 del Piano regionale;
- di essere iscritto all'Anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del R.R. 15 settembre 2003, n. 17;
- di aver aderito al Piano regionale di genotipizzazione per la scrapie ovina a partire da _____;

- che gli animali acquistati provengono da zone ed allevamenti in regola con i Piani di profilassi e risanamento previsti dalla normativa vigente e che sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti sanitari obbligatori, prima dello spostamento e dopo l'arrivo nell'azienda di destinazione;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicare preventivamente, entro 10 giorni lavorativi precedenti la variazione, per iscritto alla Regione ogni variazione dei dati sull'ubicazione dell'azienda o di ogni altro elemento di interesse;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di proseguire l'attività di allevamento per un periodo di almeno 5 anni successivi alla ricostituzione del patrimonio animale iniziale;
- di essere a conoscenza dell'obbligo di consentire all'Amministrazione regionale di svolgere tutti gli accertamenti ed i controlli previsti;
- di non aver beneficiato e di non poter beneficiare per gli interventi previsti dal Piano regionale di altre provvidenze previste, a titolo di aiuto, dalle vigenti disposizioni regionali, nazionali e comunitarie;
- di essere a conoscenza che non può percepire aiuti superiori al danno subito;
- che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposta a liquidazione o ad alcuna procedura concorsuale e che la stessa non è stata soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo, amministrazione controllata, nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;

DICHIARA INOLTRE

- che l'azienda
 - ☐ **rientra** nell'ambito della categoria di Piccola o Media Impresa (P.M.I.) ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
 - ☐ **non rientra** nella categoria di Piccola o Media Impresa (P.M.I.) ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- ☐ che l'azienda può godere della condizione di maggior favore in quanto ricade in zona svantaggiata (solo in relazione all'acquisto di animali);
- ☐ che l'azienda può godere della condizione di maggior favore in quanto condotta da giovane agricoltore (solo in relazione all'acquisto di animali);
- ☐ che gli oneri IVA sui seguenti titoli di spesa sono indetraibili:
_____ (barrare se la voce interessa);

- ☐ di essere in possesso di quota latte e di rispettarne il regime (solo nel caso di riacquisto animali di razze bovine da latte);

DICHIARA INFINE

- di essere a conoscenza che in caso di indebiti percepimenti dovuti ad affermazioni non veritiere o inosservanza di obblighi sono applicate le sanzioni amministrative e penali della legge regionale n. 15/1997.

QUADRO D - ALLEGATI

fotocopia (fronte retro) di un documento di riconoscimento valido del firmatario;

copia dell'ordinanza sanitaria che prevede l'abbattimento degli animali a seguito di diagnosi di scrapie ovina, rilasciata dall'Autorità competente;

copia del certificato di macellazione degli animali con l'elenco dei capi abbattuti, rilasciata dall'Autorità sanitaria competente;

copia conforme del registro aziendale di stalla;

copia dei titoli di spesa debitamente quietanzati attestante l'acquisto degli animali;

copia del certificato genealogico o di origine oppure dichiarazione sostitutiva emessa da parte dell'Ente zootecnico competente relativamente alla qualità genetica degli animali acquistati attestante l'iscrizione al rispettivo LL.GG. di razza o registro anagrafico di popolazione;

copia del documento di identificazione individuale per la specie ovina relativamente all'acquisto di capi genotipizzati, così come previsto dal piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1231/2005;

dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare o del legale rappresentante dell'azienda che riporta, per ciascun anno o periodo per il quale si intende beneficiare degli aiuti, il numero di animali presenti in stalla relativamente alla consistenza totale (iniziale e finale), quelli nati in allevamento o acquistati all'esterno (carico) e quelli morti, venduti da vita o per la macellazione (scarico), nonché le agnelle da rimonta e le pecore oggetto di indennizzo;

dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare o del legale rappresentante dell'azienda relativa al percepimento o meno di somme derivanti da coperture assicurative aventi per oggetto misure analoghe a quelle del piano regionale;

dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda attestante l'assoggettamento o meno alle imposte sul reddito di cui all'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

altro _____

in fede

data _____

firma _____

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione della domanda per la concessione e liquidazione degli aiuti ai sensi della *deliberazione della Giunta regionale n. 501 /2007* "Aiuto di Stato n. 71/2006. Interventi di prevenzione e sostegno settore ovino colpito da encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) scrapie ovina. Adeguamento Piano operativo regionale di cui alla Delibera assembleare n. 34/2005".

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: *Concessione e liquidazione degli aiuti.*

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Produzioni Animali, dipendenti della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento.

La comunicazione ad altri soggetti pubblici è ammessa, in base all'art. 19, comma 2, del Codice, quando è prevista una norma di legge o di regolamento; in mancanza di tale norma

la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

7. Diritti dell'interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento *il Direttore Generale*

Agricoltura. Lo stesso è responsabile del riscontro in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto, attenendosi alle prescrizioni dettate dal "Disciplinare Tecnico per l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali nella Giunta della Regione Emilia-Romagna" (approvato con D.D. n. 1044/2006 e rintracciabile nel sito internet:www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm) o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-6395360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.